**INFORMATIVA PER IL LAVORATORE IN MERITO ALLA GESTIONE DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA IN FUNZIONE DI SITUAZIONI DI FRAGILITA’**

Con la presente intendiamo fornire alcune indicazioni in coerenza con quanto disciplinato dalla vigente normativa in relazione alle attività del medico competente nel contesto e delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività.

È essenziale richiamare **la responsabilità personale di ogni lavoratore** secondo quanto previsto dall’art. 20 c. 1 del D.lgs. 81/08 e s.m.i. “*Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro*.”

Per **lavoratore “fragile”** si intende il lavoratore affetto da patologia che ne aumenta la vulnerabilità nei confronti dell’infezione virale, a titolo non esaustivo si identificano: soggetti immunodepressi (circolare 7942 del 27.03.2020 del Ministero della Salute), soggetti affetti da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita (come diabete, cardio vasculopatie, bronco pneumopatia, nefropatie).

Si richiede pertanto a tutti i lavoratori che ritengano di versare in una condizione di “fragilità”, di comunicare personalmente (a mezzo mail o telefonicamente) al **medico** **competente e per conoscenza al dirigente scolastico / DSGA, la volontà di richiedere una visita medica cui all’art. 41 c. 1 lett. c**.

Il lavoratore, parallelamente alla richiesta di visita medica, **deve far pervenire al medico competente la documentazione sanitaria in suo possesso relativa alla patologia diagnostica.**

Qualora il medico competente, espletata la visita medica e dopo attenta valutazione delle misure di contenimento adottate nello specifico ambito lavorativo, ritenga possibile il proseguimento dell’attività lavorativa, esprimerà **un giudizio di idoneità con le eventuali prescrizioni / limitazioni** ritenute più appropriate.

Il lavoratore **in possesso di riconoscimento di disabilità** grave o certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita **(commi 1 e 3 art. 3 Legge 104/1992**) ha diritto **all’astensione dal lavoro equiparata al ricovero ospedaliero fino al 31.07.2020**. Il Medico di Medicina Generale è autorizzato ad emettere Certificazione Inps.

**L’individuazione dei lavoratori “fragili” può essere effettuata anche dal medico di base, qualora non sia possibile ricorrere al medico competente o ai servizi Asl.**

La necessità di visita su richiesta del lavoratore, se motivata da una maggiore fragilità, non sussiste nel caso in cui il lavoratore **lavori da casa**.

La **gravidanza**, sebbene non rappresenti una condizione di maggior rischio, può richiedere l’adozione di un principio di maggior precauzione. Analogamente, come ricordato dalle norme citate, **un’età superiore ai 55 anni** richiede l’adozione di misure di maggior tutela (saranno valutati caso per caso).

**La tutela dei soggetti “fragili” non prevederà l’allontanamento automatico dal posto di lavoro.**

Tale opzione sarà valutata solo come ultima scelta nel caso in cui le misure di contrasto e contenimento, sia quelle già in essere, che quelle eventualmente implementate per il singolo lavoratore fragile, non riescano a garantire un’adeguata protezione. Ogni decisione adottata dal dirigente scolastico / DSGA, in collaborazione con il medico competente, verrà adeguatamente motivata per iscritto fornendone copia al lavoratore stesso.

**Nessun lavoratore sarà allontanato dal lavoro senza adeguate tutele.**

**Lavoratori che rientrano al lavoro dopo malattia dovuta a Covid-19**

Il medico competente, unicamente in merito al reintegro dei lavoratori dopo infezione da SARS-CoV-2 che abbia reso necessario un ricovero ospedaliero, anche al fine di valutare profili specifici di rischiosità, effettuerà una visita medica, indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia, per valutare l’idoneità alla mansione.

I lavoratori che rientrino nella suddetta condizione (ospedalizzazione per infezione da SARS-CoV-2) dovranno richiedere una visita al medico competente prima del rientro in azienda facendogli pervenire il certificato di guarigione emesso dal Dipartimento di Sanità Pubblica.

 Il Dirigente scolastico